

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "G.E.O."

TITOLO I

Denominazione - sede – colori sociali

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Sieci (FI), Via Mascagni, 39 – “Parco Berlinguer” c/o Circolo I° Maggio, una associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sportivo che assume la denominazione ”G.E.O.” Gruppo Escursionisti Organizzati.

Essa aderisce alla Lega Montagna dell’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Nell’emblema dell’Associazione è rappresentata una rosa dei venti stilizzata, inscritta in un cerchio. I colori sociali sono il verde e l’arancio.

TITOLO II

Scopo-Oggetto

ART. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L’associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) perseguire finalità culturali, ricreative, sportive dilettantistiche ed amatoriali, attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
- b) praticare e diffondere tutte le attività sportive non competitive che si svolgano nell’ambiente naturale, come escursionismo, alpinismo, torrentismo, sci alpinismo, sci di fondo, sci-escursionismo, speleologia, cicloescursionismo, ecc.;
- c) difendere l’ambiente ed il territorio e diffondere la conoscenza della cultura della montagna e dell’ambiente naturale in genere per proporre, ai propri associati, comportamenti ispirati alla sua giusta fruizione;
- d) gestire, anche a seguito di convenzioni con l’Ente locale, immobili, strutture ed impianti sportivi, ricreativi, culturali propri o di terzi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato, collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- e) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- f) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, all’attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di

- qualificazione;
- h) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
 - i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - y) gestire, anche a seguito di convenzione con l'Ente Locale, la manutenzione e l'eventuale adeguamento della rete dei sentieri escursionistici del territorio in cui opera l'associazione.
 - k) collaborare con enti, associazioni e cittadini che perseguano finalità simili ed in particolare con il Circolo I° Maggio di Sieci nell'ambito del quale è nato il gruppo;
 - l) collaborare con le altre aree UISP per promuovere attività verso i minori, anziani ed handicap.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso-Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Patrimonio e risorse finanziarie

ART. 11

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza dell'Associazione:

- b) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- c) i contributi associativi;
- d) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
- e) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- f) le donazioni ed i lasciti testamentari;
- g) gli eventuali avanzi di gestione.
- h) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti; le liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; il tutto in conformità al disposto dell'art.3 della Legge n.266 dell'11/8/1991.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina della Commissione elettorale per l'elezione delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano

presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il tesseramento.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 18

L'assemblea è presieduta da un Presidente scelto fra i soci presenti all'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, con un minimo di 7 (sette), scelti fra gli associati. L'elezione dei membri del Consiglio sarà disciplinata da un apposito regolamento.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% + 1 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione con deliberazione approvata dal Consiglio stesso. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio

Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 21/bis

Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662.

Norma finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.